



CITTÁ DI IGLESIAS
(PROVINCIA SUD-SARDEGNA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Commissioni consiliari (1[^]) del 25.11.2021; 09.12.2021;16.12.2021; 01.02.2021; 07.03.2022

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 05.04.2022, comprensivo dell'Allegato A. L'allegato A è da intendersi nel testo risultante dall'approvazione di un emendamento presentato in aula.

SOMMARIO

TITOLO I – OGGETTO DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 4 – COMPITI DEGLI UFFICI

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIE MERCATI

ARTICOLO 6 – ISTITUZIONE DI UN MERCATO

ARTICOLO 7- MODIFICAZIONE DEI MERCATI, AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITA'

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DUA

ARTICOLO 10 – OBBLIGO DI ESIBIRE I DOCUMENTI ABILITATIVI

TITOLO III – MERCATO CON POSTEGGI

ARTICOLO 11- CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

ARTICOLO 12 – DURATA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 13 – MODALITA' CONCORSALE

ARTICOLO 14 – CARATTERISTICHE POSTEGGI – CONDIZIONI PER L'UTILIZZO

ARTICOLO 15 – ASEGNAZIONE POSTEGGI DIVENUTO DISPONIBILI (MIGLIORIA E SCAMBIO)

ARTICOLO 16 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

ARTICOLO 17 – GIORNATE DI SVOLGIMENTO DELLA VENDITA NEI POSTEGGI ISOLATI

ARTICOLO 18 – SPUNTI

ARTICOLO 19 – MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

ARTICOLO 20 – CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEI MERCATI

ARTICOLO 21 – FUNZIONAMENTO DELLE AREE DESTINATE ALLA VENDITA

ARTICOLO 22 – SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE

ARTICOLO 23 – CRITERI PER LA REVOCA, LA DECADENZA O LA SOSPENSIONE DELL'ATTO AUTORIZZATORIO O DELLA DUA

ARTICOLO 24 – REVOCA DI UN POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

ARTICOLO 25- CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

TITOLO IV – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ARTICOLO 26 – ABILITAZIONE ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

ARTICOLO 27 – COMMERCIO ITINERANTE -DIVIETI

TITOLO V – FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

ARTICOLO 28 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

ARTICOLO 29 – FIERE IN FORMA PROMOZIONALE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

**ARTICOLO 30 – DENOMINAZIONE, LOCALIZZAZIONE, DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO, CARATTERISTICHE, SPECIALIZZAZIONI
MUSEOLOGICHE, ORARI E PRESCRIZIONI DELLE FIERE E SAGRE**

ARTICOLO 31 – CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

ARTICOLO 32 – CONCESSIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 33 – CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

TITOLO VII – MERCATI AGRICOLI

ARTICOLO 34 – IMPRENDITORI AGRICOLI

ARTICOLO 35- ISTITUZIONE

ARTICOLO 36 - SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

ARTICOLO 37 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 39 – ASSENZE

ARTICOLO 40 – CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 41 – NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

ARTICOLO 42 – MERCATINI SETTIMANALI

ARTICOLO 43 – INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE MERCATALI

ARTICOLO 44 – NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 45 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI

ARTICOLO 46 – SANZIONI

ARTICOLO 47 – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati rionali scoperti e le assegnazioni dei posteggi, compresi quelli isolati, per il commercio su aree pubbliche nel Comune di Iglesias.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale e regionale, potrà essere aggiornato e modificato con le stesse modalità previste per l'approvazione.

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Costituzione – Art. 117 c. 2 lett. e) m);
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- D.lgs. 114/98 (per le parti non contrastanti con le disposizioni regionali);
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- L.R. n. 5/2006 e ss.mm.ii. regolante la disciplina generale delle attività commerciali;
- D.G.R. 15/15 del 19.04.2007 relativa ai criteri d'attuazione del commercio su aree pubbliche;
- D.M. 20 novembre 2007 che disciplina il mercato agricolo;
- D.P.R. 160/2010;
- D.lgs. 59/2010 che recepisce la Direttiva comunitaria CE 123/2006 cosiddetta "Bolkestein", relativa ai servizi nel mercato interno, e introduce anche in materia di commercio su aree pubbliche, il principio della libera concorrenza;
- l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5/07/2012 criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010;
- Documento unitario della conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 13/009/crr7C11 del 24.01.2013;
- D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011;

- Legge di conversione 22/12/2011, n. 214;
- L.R. n. 24/2016 e ss.mm. ii. e direttive d'attuazione (D.G.R. 49/19 DEL 5/12/2019);
- Delibera C.C. n°3 del 20 gennaio 1999, esecutiva a termini di legge, con la quale sono stati stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni presso il Mercato Settimanale della Via Pacinotti;
- Delibera C.C. n°22 del 26 ottobre 2006, esecutiva a termini di legge, con la quale sono state deliberate le norme per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni nell'area pubblica, adibita a vendita di fiori recisi, antistante il civico Cimitero;
- Delibera C.C. n. 49 del del 30/09/2014 di istituzione del mercato di Campagna Amica, presa d'atto del "Regolamento di Mercato" istituito ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione per la gestione dei mercati di Campagna Amica delle provincie di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias e approvazione dello schema di convenzione;
- D.G.R. 27/21 del 9 luglio 2021 - Direttive d'attuazione della L.R. 24 luglio 2018, n.26 recante ad oggetto "Norme per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli aziendali";
- I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni vigenti.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità attrezzate o meno;
- b) per commercio in forma itinerante:** l'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche svolta con mezzi mobili. Le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita senza che la merce venga posizionata sul terreno o su banchi di vendita;
- c) per aree pubbliche:** strade, canali, piazze, aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualsiasi natura destinata ad uso pubblico;

- d) **per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- e) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande o l'erogazione di servizi;
- f) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, di operatori autorizzati al commercio su area pubblica, in occasione di particolari ricorrenze eventi o feste;
- g) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto esercitare o meno l'attività di vendita;
- h) **per presenze effettive:** il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività di vendita;
- i) **per mercati contadini:** mercati riservati alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- j) **per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- k) **per fiera o sagra:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- l) **per fiera promozionale:** la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i produttori agricoli, i soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono le opere frutto dell'ingegno creativo, realizzazioni hobbistiche o altri beni prodotti in modo del tutto sporadico ed occasionale e gli imprenditori e le società iscritte nel registro imprese;
- m) **per manifestazione commerciale a carattere straordinario:** la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo ecosolidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione culturali e sportive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritte nel registro imprese;

- n) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato o nella fiera;
- o) **per posteggio libero:** il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agroalimentare, o che per la loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione di operatori in forma itinerante;
- p) **per posteggio disponibile:** il posteggio all'interno del mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all'ora stabilita e quindi disponibile per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti;
- q) **per spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione del posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- r) **per spuntista:** l'operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o privo del titolare;
- s) **per migliorìa:** la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato;
- t) **per scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggi di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- u) **per settore merceologico:** la tipologia di prodotto messo in vendita limitatamente all'indicazione "alimentare" "non alimentare";
- v) **per tipologia mercatale:** i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di commercio su area pubblica.

ARTICOLO 4 – COMPITI DEGLI UFFICI

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche viene esercitata dall'Amministrazione comunale tramite i propri uffici o nelle altre forme previste dall'ordinamento, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. La gestione, il rilascio e la revoca dei titoli autorizzatori è di competenza dell'Ufficio Attività produttive.

3. Il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, competono alla Polizia Locale, che assicura l'espletamento dell'attività di vigilanza.
4. Al fine di garantire continuità nell'attività di gestione e controllo dei mercati, il Responsabile del Settore di Polizia Locale assicura la presenza di idoneo personale che trasmette regolarmente al Responsabile dell'Ufficio attività produttive tutti i dati e gli accertamenti relativi all'attività di controllo di cui al presente Regolamento per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIE MERCATI

I mercati sono distinti in:

- a) Mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
- b) Mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
- c) Mercati con periodicità non giornaliera;
- d) Mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
- e) Fiere-mercato specializzate di oggetti usati, antiquariato, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini, animali;
- f) Sagre.

Nell'individuazione delle aree di mercato si dovrà tenere conto:

- a) Delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b) Delle norme in materia di viabilità;
- c) Delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d) Delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;

- e) Della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- f) Di altro motivo di interesse pubblico.

Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.

Le zone adibite alla vendita di generi alimentari saranno dotate di strutture igienicamente idonee.

Apposite aree, in una percentuale comunque non inferiore al 30% della superficie totale, saranno riservate agli imprenditori agricoli.

Le aree in cui si svolgono fiere, fiere/mercato o sagre possono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri.

Le assegnazioni dei posteggi avverranno in base ai criteri stabili nel provvedimento d'istituzione.

ARTICOLO 6 – ISTITUZIONE DI UN MERCATO

L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle verifiche di fattibilità a cui dovrà provvedere il Dirigente del settore e sulla base dei criteri e delle scelte programmatiche di cui al successivo articolo, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Nella deliberazione dovranno essere indicati:

- a) L'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- b) Il numero dei posteggi;
- c) Il numero dei posteggi riservati agli operatori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti nel caso sia prevista la vendita dei prodotti alimentari che dovrà rispettare la misura del 30%;
- d) Le attrezzature pubbliche e i servizi comunali presenti;
- e) La tipologia e le caratteristiche degli arredi e le attrezzature degli espositori che non dovranno essere in contrasto con il decoro urbano (tipologia dello stand, colore, materiali, ecc.);
- f) La Deliberazione del Consiglio Comunale di istituzione del mercatino dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale competente in materia di Commercio.

ARTICOLO 7 – MODIFICAZIONE DEI MERCATI, AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITA’

1. Il trasferimento di un mercato nell’ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell’organico, la diminuzione/ampliamento del numero dei posteggi, la modifica della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste nel precedente articolo per l’istituzione di nuovi mercati.
2. La soppressione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - b) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli spuntisti, per sei mesi consecutivi;
 - c) relativamente a posteggi resisi disponibili, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità o di generale riordino delle aree coinvolte.
3. Lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera derivante da esigenze di preminente interesse pubblico viene stabilito con ordinanza del Sindaco, dandone avviso alle associazioni di categoria e agli operatori con congruo anticipo tramite pubblicazione sul sito ufficiale del Comune o con altri mezzi di diffusione capillare.
4. Nell’ipotesi in cui il giorno in cui deve tenersi il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione potrà essere anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente o posticipata al giorno immediatamente successivo o svolta nella stessa giornata festiva, mediante Ordinanza del Dirigente del Settore, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari di posteggio e protocollata almeno 15 giorni prima. Con la richiesta anzi citata, i firmatari della stessa s’impegnano ad essere presenti nel mercatino per la data richiesta. In caso di mancata partecipazione al mercatino, verranno considerati assenti e verrà comunque richiesto il pagamento delle tasse dovute per l’occupazione.

ARTICOLO 8 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) sui posteggi dati in concessione per dodici anni;
 - b) negli spazi definiti dal comune, e sui posteggi momentaneamente non occupati “liberi”;
 - c) sui posteggi assegnati in occasione di sagre, feste o manifestazioni straordinarie;
 - d) in forma itinerante;

2. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, può essere esercitata dai soggetti titolari della DUA (Dichiarazione Unica Autocertificata) ai sensi della L.R. 24/2016 e ss.mm.ii. o dai titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R.5/2006 e ss.mm.ii. e abilita l'attività di vendita oltre che in forma itinerante, nei posteggi liberi dei mercati (spuntisti), presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. Inoltre, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione Sardegna, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
3. Il Commercio su Area Pubblica può essere esercitato da imprese individuali o nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti a soci illimitatamente responsabili.
4. Il titolo all'esercizio dell'attività commerciale di prodotti alimentari su area pubblica abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio o dalle dichiarazioni autocertificate nella modulistica allegata alla DUA.
5. Per poter esercitare l'attività di commercio su area pubblica, l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle Imprese di cui alla Legge n. 580/93 e, per gli Imprenditori Agricoli, nella Sezione Speciale degli Imprenditori agricoli a titolo principale della Camera di Commercio.
6. Il commercio su area pubblica non è consentito, sia in sede fissa che in forma itinerante, all'interno delle aree aventi valore archeologico storico e artistico e ambientale sottoposte a tutela dei beni paesaggistici.

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DUA

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante l'interessato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, trasmette la DUA al SUAPE competente per territorio, tramite il software regionale, accessibile dal portale www.sardegناسuap.it ;
2. La pratica può essere presentata dall'imprenditore o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera C del D.P.R. 160/2010;
3. La DUA dovrà essere corredata delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore al momento della presentazione.
4. A seguito della ricezione della DUA, lo SUAPE procede alla verifica formale della stessa e rilascia una ricevuta.

5. La DUA, sin dalla sua presentazione, abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante, fatte salve le verifiche sulle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni allegate.
6. La DUA, unitamente alla ricevuta rilasciata dallo SUAPE competente per territorio, abilita all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10 OBBLIGO DI ESIBIRE I DOCUMENTI ABILITATIVI

E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire la ricevuta rilasciata dal SUAPE e/o altra documentazione valida per le verifiche di competenza richieste dagli organi di vigilanza.

Gli uffici della Polizia Locale e delle Attività Produttive verificano annualmente la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche.

TITOLO III – MERCATO CON POSTEGGI
--

ARTICOLO 11 – CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi è effettuata a conclusione dell'esperimento della procedura di gara di cui all'articolo 6 comma 2 della D.G.R. 15/15 del 19/04/2007, sulla base di una graduatoria che verrà formata secondo i seguenti criteri di priorità:

1. maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
2. richiesta di posteggio da parte di soggetti che abbiano prestato regolare servizio alle dipendenze di titolari di attività di commercio su area pubblica con almeno due anni di contributi versati nell'ultimo quinquennio;
3. richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
4. richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di posteggio che comunque non potranno essere concessionari di più di due posteggi. Tale possibilità sarà prevista solo nel caso in cui l'area mercatale sia composta da più di 50 posteggi per tipologia merceologica;

In ulteriore subordine progressivo:

1. **presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap** = 2 punti per ogni portatore di handicap;
2. **numero familiari a carico** = punti 1 per ogni familiare a carico;

3. **anzianità del richiedente** (in caso di parità di punteggio);
4. **anzianità dell'esercizio d'impresa**, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:
 - a) anzianità di iscrizione fino a 5 anni= punti 40,
 - b) anzianità d'iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni= punti 50,
 - c) anzianità d'iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
5. **Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione in fase di prima applicazione del presente regolamento:**
 - a. per i titolari di posteggio nel mercatino settimanale della Via Pacinotti che partecipa alla selezione= punti 40
 - b. per i titolari di posteggio nel mercatino settimanale dei fiori – Via Cappuccini – fronte Cimitero che partecipa alla selezione= punti 40
6. **Spuntisti:** maggior numero di presenze rilevabili dalla graduatoria vigente per l'assegnazione dei posteggi non occupati, valida al momento della presentazione della richiesta di partecipazione al concorso per la concessione del posteggio;
A parità di punteggio:
 - a) anzianità del titolo abilitativo all'attività di vendita su area pubblica;
 - b) anzianità d'iscrizione al registro delle imprese;

In caso di richieste concorrenti si applicano i seguenti criteri di priorità:

1. Portatori di handicap;
2. Ragazze madri senza reddito;
3. Lo stato di vedovo/a il cui reddito non superi la soglia di povertà;
4. Lo stato di separato/a con figli a carico il cui reddito non superi la soglia di povertà;
5. Il più giovane d'età;
6. In caso di coniugi entrambi disoccupati, il maggior numero di figli.

7. Agli imprenditori agricoli deve essere riservato un congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%;

8. Gli imprenditori agricoli che s'impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a Km 0= punti 7

9. La presentazione della DUA per l'esercizio dell'attività è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione, che deve essere emanato a cura dell'Ufficio Patrimonio a seguito dell'esito del concorso pubblico, e i cui estremi devono essere riportati nella DUA.

ARTICOLO 12 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza e allo stesso tempo garantire l'ammortamento degli investimenti.
2. La durata della concessione è pari a dodici anni.

ARTICOLO 13 – MODALITA' CONCORSUALI

1. I posteggi di nuova istituzione deliberati dal Consiglio Comunale, vengono assegnati con determinazione del Dirigente del Servizio competente a conclusione della procedura concorsuale e sulla base della graduatoria formata secondo i criteri di priorità individuati nel precedente articolo 11.
2. Le domande di assegnazioni dei nuovi posteggi devono essere presentate al Comune nei termini e secondo le modalità stabiliti nel relativo bando di assegnazione.
3. Le domande presentate fuori dai termini previsti nel bando di assegnazione saranno dichiarate irricevibili.
4. L'ufficio Attività Produttive, verificata l'ammissibilità della domanda e il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività commerciale, entro 40 giorni dalla data di chiusura dei termini disposta dal bando pubblico, predispone la relativa graduatoria sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 11.
5. A seguito del perfezionamento della procedura concorsuale, il concorrente inserito nella graduatoria utile per l'assegnazione del posteggio destinato all'attività di commercio su area pubblica, stipula la concessione e presenta la DUA entro il termine di 30 giorni dalla stipula della concessione, pena la decadenza dall'assegnazione stessa.
6. La proroga del suddetto termine, per un massimo di ulteriori 30 giorni, potrà essere concessa a seguito di presentazione di apposita richiesta da parte dell'interessato che dovrà avvenire prima del termine anzi detto.
7. La richiesta dovrà essere corredata di documentazione utile a comprovare i motivi della richiesta di proroga e questa sarà concessa solo per cause non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

8. La graduatoria mantiene la validità fino al completo scorrimento della stessa, assegnando i posteggi resisi disponibili secondo l'ordine della relativa graduatoria.

ARTICOLO 14 – CARATTERISTICHE POSTEGGI - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO

1. La dimensione del posteggio deve essere tale da consentire un'adeguata esposizione delle merci.
2. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato.
3. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
4. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
5. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2, 50.
6. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno un metro e dovrà essere lasciato libero da cose e attrezzature.
7. Il tendone di copertura del banco deve essere situato ad un'altezza minima dal suolo di due metri misurata nella parte più bassa.
8. Le merci non possono essere appese lateralmente alla tenda in modo tale da impedire la visuale generale del mercato.
9. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento delle attività.
10. Anche nel caso di eventuali modifiche alle planimetrie dei mercati, i posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti.
11. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.
12. Non possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore a 75 (settantacinque) Kg, non è consentito detenere bombole anche se vuote, se non collegate agli impianti.
13. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.

14. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente
15. E' assolutamente vietata la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano. In particolare per il montaggio delle strutture è proibito conficcare al suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositivi, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione/asfalto, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché il versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie dell'area concessa.
16. Qualora, ai fini della sicurezza delle strutture (tendoni, ecc) fosse necessaria una forma di ancoraggio, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio Lavori Pubblici che fornirà indicazioni sulle modalità e materiali da utilizzare per evitare che l'asfalto/pavimentazione venga danneggiato.
17. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

ARTICOLO 15 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI DIVENUTI DISPONIBILI (MIGLIORIA E SCAMBIO)

1. Sono possibili migliorie di posteggio e scambi tra concessionari.
2. I posteggi divenuti disponibili per cessazione, compresi quelli che sono divenuti tali a seguito di provvedimento di revoca o decadenza della concessione del posteggio o per perdita dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, vengono riassegnati a seguito di bando pubblico o, se la graduatoria è ancora in vigore per scorrimento della stessa.
3. Prima della riassegnazione dei nuovi posteggi, verranno prese in considerazione le richieste presentate dai titolari di posteggio tendenti ad ottenere il trasferimento ad altro posteggio dello stesso settore merceologico divenuto disponibile per un miglioramento dell'attività commerciale.
4. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di cui al precedente articolo 11.
5. La richiesta deve essere inviata, secondo le modalità e i termini stabiliti nell'avviso che verrà pubblicato nell'albo pretorio on line e nel sito ufficiale del Comune di Iglesias o con altre modalità ritenute idonee per una capillare informazione.

6. L'accoglimento della richiesta verrà comunicata dall'Ufficio Attività Produttive, pubblicata all'albo e sarà immediatamente efficace.
7. Il Dirigente responsabile, su richiesta a firma congiunta dei titolari di posteggio, può autorizzare lo scambio di posteggi nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio del posteggio con uno disponibile.
8. L'avvenuto scambio o cambio dei posteggi avverrà a seguito dell'esito positivo delle dovute verifiche e comunicato all'ufficio Patrimonio per l'aggiornamento dell'atto di concessione del suolo pubblico.

ARTICOLO 16 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

I mercati rionali sono giornalieri ed hanno luogo nei giorni feriali nell'orario fissato con apposita Ordinanza del Sindaco.

L'orario di svolgimento del mercato sarà fissato con ordinanza del Sindaco e non potrà avere inizio prima delle ore 7,00 e superare le 13 ore giornaliere.

Allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza e al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessioni di suolo pubblico, gli orari di esercizio dell'attività di norma, sono i seguenti:

- inizio occupazione area non prima delle ore 7:00;
- fine occupazione area entro le ore 13.30.

Durante il periodo estivo: inizio occupazione ore 17:00, fine occupazione ore 24:00;

I titolari di posteggio devono esser presenti nel mercatino improrogabilmente entro le ore 8:00.

In caso di fiere o sagre si provvederà con apposita ordinanza a stabilire gli orari e le modalità di utilizzo dell'area.

I concessionari del posteggio entro mezz'ora dall'orario stabilito per l'apertura del mercato devono aver installato il proprio banco o autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio.

Oltre il suddetto orario non verrà più consentito ai titolari dei posteggi di posizionarsi e verranno in ogni caso considerati assenti ai fini del controllo e della registrazione delle presenze.

A partire da tale orario la polizia Locale può procedere con l'assegnazione dei posteggi non occupati agli spuntisti.

Non è permesso l'accesso al mercato prima dell'orario prescritto né sgomberare il posteggio prima dell'orario fissato per la chiusura se non per intemperie o in caso di comprovata necessità.

In tal caso, l'operatore commerciale è tenuto a darne preventiva informazione al personale del Comando di Polizia Municipale addetto al servizio presso l'area mercatale e lo sgombero delle merci e attrezzature dovrà avvenire sotto stretta sorveglianza dello stesso, senza che ciò crei intralcio o pericolo sia per gli avventori che gli altri commercianti;

Entro mezz'ora dopo l'orario di chiusura del mercato tutti gli operatori debbono aver pulito il posteggio assegnato e sgomberato l'intera area del mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'area.

Sarà obbligo per ciascun operatore commerciale provvedere alla differenziazione dei rifiuti che dovranno essere depositati nei contenitori che verranno posizionati presso l'area mercatale e, in particolare, dovranno provvedere a quanto di seguito precisato:

1. differenziare i rifiuti correttamente e conferirli negli appositi contenitori;
2. lasciare pulita la loro postazione al termine delle attività;
3. ridurre le scatole di cartone piegandole correttamente;
4. non conferire ingombranti di nessun tipo né oggetti rotti;
5. le cassette di polistirolo che contengono pesce devono essere pulite, in caso contrario non sono recuperabili;
6. le cassette degli ortaggi devono essere svuotate e gli scarti vegetali devono essere buttati nel contenitore dell'umido;
7. gli operatori devono rispettare gli orari di abbandono delle loro postazioni per permettere alla ditta che gestisce l'appalto della differenziata di effettuare le pulizie;

Durante le operazioni di pulizia dell'area questa dovrà restare chiusa.

Sarà consentita l'attività di vendita nei giorni domenicali e festivi nel caso vengano istituiti mercati specializzati in particolari settori merceologici (oggetti usati, antiquariato, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini, animali).

ARTICOLO 17 – GIORNATE DI SVOLGIMENTO DELLA VENDITA NEI POSTEGGI ISOLATI.

L'attività nei posteggi isolati e nei piccoli raggruppamenti di posteggi isolati ha luogo principalmente nei giorni feriali con le modalità e gli orari di cui al precedente articolo 16.

Il Sindaco, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori provvede a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita, prevedendo, qualora occorresse l'orario lungo e l'apertura nei giorni festivi, a seconda della tipologia merceologica venduta e/o in caso di particolari ricorrenze.

ARTICOLO 18- SPUNTISTI

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione (compresi i posteggi per produttori agricoli) sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte dei titolari, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area

pubblica, che vantino il più alto numero di presenze nei mercati di cui trattasi, ossia inseriti nella graduatoria riferita al singolo mercato, predisposta sulla base dei criteri vigenti stabiliti dal Consiglio Comunale.

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base della graduatoria valida per l'anno di riferimento, suddivisa per settori (alimentare e non alimentare) e per mercato o posteggi isolati. Nella stessa verranno inclusi gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio.

L'assenza ingiustificata in un anno solare alle operazioni di spunta determina l'esclusione dalla graduatoria.

Potrà essere mantenuto il diritto a restare in graduatoria, solo in caso di malattia/infortunio, gravidanza/ puerperio o altre gravi motivazioni che dovranno essere comprovate con apposita documentazione al verificarsi dell'evento. Non saranno accolte giustificazioni tardive.

Sono confermati i criteri per la formazione delle graduatorie di assegnazione dei posteggi agli "spuntisti" approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/1999;

Sono confermate le graduatorie approvate con determina dirigenziale in corso di validità all'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 19 – MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati negli spazi appositamente indicati.

E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore, se non espressamente vietato per quel mercato, possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nel posteggio loro assegnato.

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.), rispettando i limiti di spazio assegnato.

ARTICOLO 20 – CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEI MERCATI

Se non diversamente disposto dal Sindaco, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata ai mercati, fatti salvi i mezzi di emergenza, i mezzi utilizzati dai diversamente abili, mezzi autorizzati da apposita ordinanza sindacale ed i mezzi propri degli operatori del mercato, utilizzati per il carico e scarico merci.

ARTICOLO 21 – FUNZIONAMENTO DELLE AREE DESTINATE ALLA VENDITA

I mercati cittadini, sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale mentre al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede l'Azienda Sanitaria Locale ATS.

Il Dirigente Responsabile del Servizio, per particolari esigenze, può fissare diversi orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato, in deroga a quelli già stabiliti. L'eventuale modifica degli orari di carico e scarico, sarà comunicata con congruo preavviso agli operatori interessati.

I concessionari non possono occupare con i banchi di vendita una superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

E' obbligatorio mantenere nel posteggio i propri veicoli (se ciò non è espressamente vietato), siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita. Questi dovranno sostare esclusivamente entro lo spazio del posteggio assegnato.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dei mercati, fatte salve le cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti.

ARTICOLO 22 – SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE

1. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ed il subentrante è tenuto ad inviare la relativa DUA tramite portale regionale entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l'attività nel medesimo settore.
2. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.
3. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 5 del 18/05/2006, deve dare al comune comunicazione entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l'evento, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.
4. In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione con la quale ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente al subentro nell'attività del deceduto.
5. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza della DUA e della concessione del posteggio.
6. Il subentrante prima del subingresso è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della

tassa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico, tramite verifica presso gli uffici Tributi o presso l'agente riscossore del tributo dovuto.

7. Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante si faccia carico del debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo concessorio. I subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio competente provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante e il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.
8. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) previsti dalla normativa vigente.
9. Il posteggio assegnato agli imprenditori agricoli può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

E' VIETATO IL SUBAFFITTO DEL POSTEGGIO.

ARTICOLO 23 – CRITERI PER LA REVOCA, LA DECADENZA O LA SOSPENSIONE DELL'ATTO AUTORIZZATORIO O DELLA DUA

1. Il Dirigente nei casi espressamente previsti dall'articolo 17, della Legge Regionale n. 5/2006 e ss.mm.ii., dispone con proprio atto, la revoca, la decadenza, la sospensione della concessione non appena si siano prodotte le cause che le motivano, dandone immediata comunicazione all'interessato. Il Dirigente può disporre, inoltre, la chiusura dell'attività quando ne ricorrano le motivazioni.
2. Il conteggio delle assenze, per l'esecuzione dei provvedimenti indicati, decorre dalla data di notifica della stipula del contratto di concessione del posteggio, in caso di prima assegnazione o in caso di sub ingresso dalla data indicata nell'atto notarile.
3. Il Dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 17, della L.R. n. 5/2006, dispone:
 - a) La sospensione della DUA e della concessione del posteggio, per un periodo di cinque giorni, in caso di seconda violazione delle norme igienico sanitarie e delle disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva. In caso di violazioni successive nell'arco di dodici mesi, si commina la sospensione per un periodo di quindici giorni;
 - b) La revoca della concessione e la cessazione dell'esercizio dell'attività di vendita attivata con la DUA, nel caso in cui gli organi di controllo riscontrino che l'attività esercitata è diversa da quella autorizzata/autocertificata;

- c) La revoca della concessione e la cessazione dell'esercizio dell'attività di vendita attivata con la DUA, qualora il titolare non inizi l'attività entro i termini stabiliti nel precedente articolo 13;
 - d) La decadenza dell'autorizzazione/DUA e della concessione del posteggio qualora l'esercente, dopo aver comunicato agli uffici competenti la sospensione dell'attività per un anno, la sospenda per un periodo superiore;
 - e) La decadenza dell'autorizzazione/DUA e della concessione del posteggio, per violazione di norme attinenti l'ordine pubblico o qualora l'esercente non risulti più provvisto dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 5/2006;
 - f) La decadenza dell'autorizzazione/DUA e della concessione del posteggio o la chiusura dell'esercizio attivato con la DUA, per mancato utilizzo dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio;
 - g) La decadenza dell'autorizzazione/DUA e della concessione del posteggio per omessa comunicazione del sub ingresso nell'attività del de cuius, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.
4. La concessione del posteggio è comunque sospesa, per un massimo di 15 giorni, nei casi di:
- a) Accertato e mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (durante il periodo di sospensione deve essere sanata la situazione debitoria);
 - b) Recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento (la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria mediante oblazione).

ARTICOLO 24 – REVOCA DI UN POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Qualora il Dirigente del Servizio debba procedere alla revoca di un posteggio per motivi di pubblico interesse, dovrà essere individuato un nuovo posteggio tenendo conto, laddove è possibile, delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, salvo il caso in cui per lo stesso posteggio sia già stata presentata altra domanda di assegnazione;
- b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione, anche temporanea, di un nuovo posteggio. In tal caso non si modificherà il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti, ma si darà luogo all'aggiornamento della rappresentazione grafica della dislocazione dei posteggi;

La revoca del posteggio, per motivi d'interesse pubblico, può essere temporanea.

ARTICOLO 25- CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. I concessionari di posteggio sono tenuti al pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico, la cui misura è determinata da apposito regolamento vigente al momento dell'occupazione del suolo;
2. Il mancato pagamento del canone nei modi e termini previsti dal regolamento su citato comporta la decadenza dalla concessione del posteggio
3. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato a cadenza trimestrale o semestrale per i titolari di posteggio e a cadenza giornaliera per gli spuntisti occasionali.
4. E' comunque data la possibilità a chi ha omissso il pagamento del suolo pubblico provvedervi, dando la possibilità di dilazionare il debito, prima di procedere alla revoca della Concessione.

TITOLO IV – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
--

ARTICOLO 26 – ABILITAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L.R. n. 5/2006, è necessario presentare la DUA.
2. Il richiedente se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune in cui viene presentata la DUA; se società deve avervi la sede legale.
3. La DUA abilita:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione del commercio su area pubblica.
4. In caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno. Qualora il permesso di soggiorno abbia scadenza compresa nei tre mesi successivi alla presentazione della DUA, l'interessato dovrà impegnarsi ad espletare tutte le procedure per il rinnovo dello stesso nei termini di legge pena la decadenza dell'atto abilitante l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

5. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo da differenziarsi dal commercio con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.
6. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto.
7. L'esercizio dell'attività itinerante è consentito purchè il transito e la sosta siano conformi alle disposizioni del Codice della strada e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. Ogni eventuale violazione al Codice della Strada, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce violazione alle disposizioni del presente Regolamento.
8. Il veicolo utilizzato, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto in modo tale da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti.

ARTICOLO 27 – COMMERCIO ITINERANTE – DIVIETI

1. L'esercizio in forma itinerante è vietato:
 - a) nelle vie, piazze e aree escluse con apposito provvedimento, per motivi di viabilità, igienico sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro o per altri motivi di pubblico interesse.
 - b) Il divieto di cui al comma precedente si applica anche a chi esercita la vendita dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante.

TITOLO V - FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

ARTICOLO 28 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Per fiere o sagre locali, ai sensi dell'articolo 14, lett. e), della L.R. 5/06, s'intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, in occasione di:

1. particolari ricorrenze, festività o eventi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: concerti, manifestazioni sportive, Carnevale, Corteo Storico Medioevale, Candelieri, Estate Iglesiente, Ottobrata Iglesiente, Cronoscalata, Commemorazione dei defunti, Natale ecc;

2. festività religiose: Settimana Santa, Madonne delle Grazie, Santa Chiara, L'Assunta; Santa Barbara (Nebida e San Benedetto) e feste parrocchiali in onore del loro Santo Patrono o altre feste parrocchiali.

Per partecipare alla manifestazione i titolari di autorizzazione/DUA per il commercio su area pubblica in forma itinerante, interessati a partecipare ad una o più manifestazioni, devono presentare istanza in bollo da € 16,00 almeno 60 giorni prima dell'evento.

Gli operatori che presentano la domanda fuori dai termini saranno ammessi a partecipare dopo l'esaurimento della graduatoria.

La graduatoria di assegnazione agli aventi diritto, è formata dall'Ufficio Attività produttive sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive autocertificate dall'operatore per la manifestazione per la quale si richiede il suolo pubblico, ed esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti per l'occupazione del suolo nell'anno/i precedenti. La presenza effettiva in una festa o sagra locale è riconosciuta solo a condizione che l'operatore abbia ritirato la concessione e pagato i relativi tributi;
- b) produzioni dell'artigianato locale e dei prodotti alimentari tipici regionali.

Le attività commerciali tipo "Furgone Bar" saranno ammesse esclusivamente in occasione di determinate manifestazioni quali: Ottobrata Iglesiente, Cronoscalata, Madonna delle Grazie.

Potranno inoltre richiedere l'assegnazione di un posteggio i produttori agricoli, gli imprenditori artigiani iscritti all'Albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio nonché i soggetti che intendono esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica.

I titolari della "Presenza D'Atto delle Opere Frutto del proprio ingegno creativo" potranno partecipare all'evento nella misura di n. 1 posteggio ogni cinque destinati ai titolari di DUA o Autorizzazione per il commercio su area pubblica. L'assegnazione avverrà sulla base della data di presentazione della domanda (farà testo il numero e la data del protocollo).

In caso di richieste in numero superiore ai posteggi disponibili sarà prevista una turnazione dei richiedenti tra le diverse manifestazioni.

ARTICOLO 29 – FIERE IN FORMA PROMOZIONALE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Alle manifestazioni in forma promozionale e manifestazioni a carattere straordinario possono partecipare:
 - a) gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) i produttori agricoli;

- c) i soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono opere frutto dell'ingegno creativo, realizzazioni hobbistiche o altri beni o prodotti o altri beni prodotti in modo del tutto sporadico ed occasionale;
- d) gli imprenditori individuali e le società iscritte nel registro delle imprese;
- e) i titolari di attività commerciali;
- f) gli imprenditori artigiani iscritti all'Albo delle imprese artigiane tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

ARTICOLO 30 – DENOMINAZIONE, LOCALIZZAZIONE, DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO, CARATTERISTICHE, SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE, ORARI E PRESCRIZIONI DELLE FIERE E SAGRE.

1. Le aree destinate alle fiere e sagre sono individuate dalla Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Settore.
2. In caso la circostanza richieda una certa celerità, per i mercatini e le fiere specializzate che si svolgono una tantum, è possibile procedere all'individuazione dell'area con determinazione del Dirigente del Servizio competente.
3. Le manifestazioni di cui al presente Titolo possono essere organizzate e gestite da Enti e Associazioni. In questo caso il Comune concederà il suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione ai soggetti organizzatori
4. Per la partecipazione alle fiere e mercati specializzati, l'operatore non professionale deve presentare all'Amministrazione comunale apposita dichiarazione con la quale afferma di non essere imprenditore e che gli oggetti esposti per la vendita sono opera del proprio ingegno e che il commercio di oggetti usati e antichi sono di modico valore. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti non crea in capo allo stesso alcuna priorità per un eventuale successiva assegnazione.
5. Per ogni fiera/sagra istituita nel territorio comunale e compresa nel Piano delle Aree per il commercio su aree pubbliche, è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la data ed i giorni di svolgimento, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei diversi posteggi, suddivisi per categorie di operatori, con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti e le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, per l'adozione delle sanzioni previste.
6. Sono inoltre riportati gli orari di vendita, ferma restando la possibilità di loro revisione con provvedimento del Sindaco.
7. Dette schede sono visionabili presso l'Ufficio competente.

ARTICOLO 31 - CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

1. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della manifestazione straordinaria, fatta salva la possibilità di utilizzo del posteggio a partire dal pomeriggio del giorno che precede la manifestazione.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata secondo i criteri di priorità stabiliti nel successivo articolo 33. E' pubblicata all'albo on line comunale e nel sito ufficiale del Comune e resa disponibile per la consultazione presso gli Uffici competenti almeno dieci giorni prima della data di assegnazione dei posteggi.
3. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati possono produrre eventuali documentazioni, non in possesso dell'Ufficio, utili per il riconoscimento di una posizione più favorevole in graduatoria.
4. Scaduto tale termine, gli operatori possono essere convocati, secondo l'ordine di graduatoria aggiornata in base all'ulteriore documentazione pervenuta e convalidata, ai fini dell'indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, ed alla contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
5. L'operatore assegnatario di posteggio che non risulti presente nel giorno di svolgimento della manifestazione, viene considerato assente ed il suo posteggio viene assegnato ad altro operatore seguendo l'ordine della graduatoria che ricomprende i non assegnatari.

ARTICOLO 32 – CONCESSIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Qualsiasi attività di vendita su aree pubbliche nell'ambito delle manifestazioni straordinarie è subordinata al rilascio di una concessione temporanea di suolo pubblico per la quale è dovuto il pagamento delle tasse la cui misura è stabilita nel regolamento dei "Tributi Minori" vigente al momento dell'occupazione.

Il rilascio di tale titolo comprende l'assegnazione temporanea di suolo pubblico, mediante posteggio, valevole per i giorni della manifestazione. Tale titolo non abilita all'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante.

ARTICOLO 33 – CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Dirigente rilascia la concessione giornaliera o plurigiornaliera del posteggio relativo alla manifestazione straordinaria dopo la pubblicazione di uno specifico bando e la redazione di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione dei posteggi.

2. Nel bando sono specificate: la specializzazione merceologica richiesta e la relativa modalità di presentazione della domanda e il dettaglio sul calcolo dei punteggi.
3. I Bandi devono essere pubblicati all'Albo on line del Comune, almeno 30 giorni prima della data stabiliti per l'inizio della presentazione delle domande. Il termine anzi indicato può essere ridotto per motivate esigenze formalmente dichiarate dall'Amministrazione.
4. La graduatoria può essere formata tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione dell'istanza o alla data di presentazione della domanda all'Ufficio protocollo.
5. Le manifestazioni di cui al presente articolo, possono essere gestite e organizzate dalle Associazioni di Categoria o da Enti e Associazioni preposte alla tutela e/o valorizzazione del territorio, alla promozione di specifiche tipologie merceologiche o tecniche produttive, all'integrazione tra culture diverse, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
6. L'Ufficio comunale competente rilascia la concessione temporanea di suolo pubblico complessivo per lo svolgimento delle manifestazioni al soggetto organizzatore, il quale dovrà indicare le tipologie di prodotti da promuovere. Le graduatorie relative ad eventuali operatori verranno stilate dall'ufficio competente nel rispetto del criterio di priorità anzidetto e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
7. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la vendita dei prodotti di propria produzione esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

TITOLO VII – MERCATI AGRICOLI

ARTICOLO 34 – IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi del D.lgs 18/05/2001, n. 228 e ss.mm.ii. per effettuare la vendita su area pubblica il produttore agricolo deve essere iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e segg. Del codice civile come imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 1 e s.m.i.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante o su posteggio fisso è soggetta alla presentazione della DUA.
3. Agli imprenditori agricoli è riservato, previa procedura di gara, un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti. Sono, inoltre, assegnati giornalmente agli imprenditori agricoli il 30% dei posteggi liberi, laddove esistenti.
4. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità se l'origine dei prodotti è "di produzione propria", "di produzione di altra azienda agricola", "di produzione commerciale" oppure trattasi di "prodotti di propria produzione trasformati" nel caso di prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici.
5. La Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 26 stabilisce le norme per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli aziendali e la D.G.R. N. 27/21 del 9 luglio 2021 detta le direttive d'attuazione.

ARTICOLO 35 – ISTITUZIONE

1. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere istituiti su richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria maggiormente rappresentative.
2. Il mercato può essere gestito dalle Associazioni di categoria o da Enti e Organizzazioni che rappresentano le imprese agricole, preposte alla valorizzazione della produzione agricola come risorsa economica, umana e ambientale.
3. L'Amministrazione comunale può stipulare una convenzione con il soggetto organizzatore.
4. Il mercato agricolo ha, come finalità, la promozione della vendita di prodotti primari esercitata dal produttore direttamente al consumatore finale, comunque in un'ottica di limitatezza territoriale "vendita a chilometri zero". Il mercato agricolo anzidetto diventa così espressione d'identità e di storia tipica di un territorio o di una zona vocata alla produzione di un determinato prodotto.
5. Con i mercati anzidetti, vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la produzione e la conoscenza della cultura agricola;
 - b) tutelare l'ambiente tramite l'incentivazione della vendita di prodotti ottenuti con lavorazioni conservative e non intensive legate al mondo agricolo locale;
 - c) favorire un mercato basato su un giusto rapporto qualità-prezzo;
 - d) assicurare la tracciabilità del prodotto garantendolo come "Prodotto in Sardegna".

ARTICOLO 36 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 228/2001, ovvero che esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. S'intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
3. L'esercizio dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli è regolamentata dall'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001.
4. Alla vendita diretta disciplinata dal D.lgs. 228/2001 continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
5. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
6. L'attività di vendita diretta all'interno dei mercati agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi famigliari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente da ciascuna impresa.
7. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
8. All'interno dei mercati agricoli è ammessa la vendita dei prodotti agricoli trasformati e conservati nel rispetto delle norme atte a garantire e salvaguardare la salute dei consumatori. Possono, inoltre, essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
9. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo dell'Amministrazione comunale che accerta il rispetto dei regolamenti in materia nonché delle disposizioni normative e, in caso di violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione al mercato.

10. Relativamente all'aspetto igienico sanitario, alla vendita dei prodotti agricoli su area pubblica si applica la normativa vigente in materia sanitaria.

ARTICOLO 37 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Il soggetto avente i requisiti richiesti deve presentare apposita richiesta di partecipazione al soggetto gestore del mercato.
2. Se il mercato è gestito dal Comune, la domanda dovrà essere presentata al competente Ufficio Attività Produttive secondo il Bando Pubblico approvato con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre ad indicare le generalità, deve dichiarare:
 - a) di essere iscritto nel registro delle imprese come produttore agricolo e di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 228/2001.
 - b) fornire l'elenco dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, corredata dall'eventuale dichiarazione che i tutti i prodotti che intende porre in vendita sono di produzione propria.
 - c) indicare il periodo temporale per il quale si chiede di poter partecipare al mercato agricolo.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
--

ARTICOLO 38 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Durante lo svolgimento dell'attività e al termine della giornata lavorativa il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

I prodotti esposti sui banchi per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli e altre modalità idonee allo scopo.

L'esercizio dell'attività del commercio per i prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, ai clienti e residenti.

Nei posteggi posizionati su aree pavimentate l'operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante. La stessa protezione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente o altre attrezzature (griglie, friggitrice, ecc.) da cui possano colare liquidi o sostanze potenzialmente dannose per l'integrità della pavimentazione.

In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta sicurezza.

L'utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia Locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o salute pubblica.

I titolari di strutture fisse, rimovibili e autonegozi che utilizzano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, installati a bordo (c.d. autonegozi) devono rispettare le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco – prot. n. 3794 del 12/03/2014.

ARTICOLO 39 – ASSENZE

Ai titolari di posteggio in mercatini settimanali è consentito un numero di assenze pari a 3 mesi che nel caso di mercatini settimanali (n. 1 giorno alla settimana) corrisponde a 13 giorni d'assenza nell'arco dell'anno solare mentre nel caso di mercatini giornalieri corrispondono a 90 giorni.

Nel caso di un numero di assenze superiore a quelle consentite dalla legge si decade dalla concessione.

Nel caso il superamento dei giorni consentiti avvenga per motivi di salute, gravidanza, puerperio, i limiti anzidetti possono essere superati. L'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, trasmettendo la giustificazione tramite pec indirizzata all'Ufficio Protocollo o con consegna a mano presso lo stesso Ufficio o con Racc. A.R..

Sono giustificabili con apposita documentazione le assenze per il servizio presso i seggi elettorali e la testimonianza in tribunale.

Il calcolo delle assenze si applica al titolare del posteggio, che sia l'assegnatario originario o che eserciti l'attività in virtù di un affitto d'azienda.

In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno del rilascio della ricevuta automatica della DUA.

Sarà considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatoli, che giunge al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.

I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo d'assenza.

I certificati medici redati da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione Europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi al Comune entro 30 giorni con le modalità sopra indicate.

ARTICOLO 40 – CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

I concessionari di posteggi sono tenuti al pagamento del Canone Patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019, la cui misura e modalità sono stabilite nel regolamento comunale di applicazione della legge anzi citata.

Il mancato pagamento del canone nei modi e termini previsti nel regolamento comporta la decadenza della concessione del posteggio.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato a cadenza trimestrale o semestrale per i titolari di posteggio e a cadenza giornaliera per gli spuntisti e le occupazioni occasionali (manifestazioni, fiere, sagre ecc.).

ARTICOLO 41 – NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura per le preparazioni culinarie e di riscaldamento cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato A alla Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0003794 del 12 Marzo 2014.

ARTICOLO 42 – MERCATINI SETTIMANALI

Si richiama la **Tabella A**, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, nella quale sono descritti i mercatini esistenti e quelli di nuova istituzione.

I titolari del posteggio per la vendita di fiori recisi e vasi fioriti possono occupare l'area ad essi assegnata, per la sistemazione della merce, un'ora prima dell'orario previsto per l'apertura del Cimitero e la stessa dovrà essere lasciata libera da ingombri e spazzatura, entro un'ora dall'orario previsto per la chiusura del Cimitero.

I titolari di concessione dovranno provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel rispetto delle modalità stabilite nel vigente regolamento di Igiene Urbana.

ARTICOLO 43 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE MERCATALI

Nell' "Allegato A" al presente regolamento vengono individuate le aree nelle quali istituire nuovi mercatini settimanali, la cadenza settimanale e la tipologia dei prodotti da porre in vendita.

Il Dirigente del Settore provvederà a verificare la compatibilità dell'area con l'istituzione del mercatino.

A seguito della dichiarazione d'idoneità dell'area provvederà ad attivare le procedure per l'assegnazione dei posteggi.

La Giunta Comunale è competente all'individuazione e modifica delle tipologie di prodotti da porre in vendita nei posteggi. Le modifiche potranno avvenire nel rispetto delle tipologie elencate nell'Allegato A" su citato, sulla base delle segnalazioni che perverranno dall'Ufficio competente e basate sulla domanda/offerta.

ARTICOLO 44 – NORMA TRANSITORIA

1. In fase di prima assegnazione dei posteggi disponibili nel Mercatino Settimanale del Lunedì che si svolge nella Via Pacinotti e di quello di vendita dei fiori recisi che si svolge nel giorno di martedì nell'area antistante il Civico Cimitero, si dispone di incaricare i Servizi competenti per materia a quanto di seguito specificato:
 - c) provvedere alla stipula delle concessioni con i titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività all'interno dei mercati a condizione che questi siano in regola con i pagamenti delle tasse dovute per l'occupazione del suolo pubblico, nella misura stabilita nel regolamento dei "Tributi Minori" vigente al momento dell'occupazione del suolo pubblico. A tal fine all'atto della stipula della concessione dovranno essere esibite le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento o dichiarazione dell'agente riscossore dell'avvenuto pagamento;
 - d) qualora non risultino in regola con i pagamenti potrà essere concesso un periodo massimo di venti giorni perché provvedano al pagamento dei tributi dovuti. Il pagamento potrà avvenire con pagamenti frazionati qualora concedibili. Allo scadere del termine concesso, nell'eventualità non vi abbiano provveduto si dovrà provvedere ad emettere provvedimento di decadenza dal posteggio;
 - e) procedere all'assegnazione dei posteggi disponibili agli "Spuntisti" sulla base della graduatoria vigente adottata con determinazione dirigenziale, fino a esaurimento dei posteggi liberi. Ai fini dell'assegnazione, gli stessi, dovranno dimostrare di essere in regola con i pagamenti delle tasse dovute per l'occupazione del suolo pubblico;

- f) qualora non lo siano, concedere un periodo massimo di venti giorni perché provvedano. Allo scadere di tale termine si procederà all'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione del posteggio;
- g) riservare ai produttori agricoli il 30% dei posteggi previsti per il settore alimentare;
- h) a seguito della prima assegnazione, la stessa graduatoria verrà mantenuta valida fino ad esaurimento dei posteggi che dovessero rendersi disponibili.
- i) le concessioni verranno stipulate, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 2 della L.R. n. 5/2006 e, in caso di Produttori Agricoli, con la dimostrazione di non aver perduto la qualifica di produttore agricolo;
- j) per l'assegnazione dei posteggi agli extra comunitari, questi dovranno dimostrare inoltre di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- k) per poter esercitare l'attività, l'operatore dovrà dimostrare di essere iscritto al Registro delle Imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

ARTICOLO 45 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi che si renderanno disponibili successivamente all'assegnazione in fase transitoria - dovrà avvenire a seguito di espletamento di Bando Pubblico secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ARTICOLO 46 – SANZIONI

1. Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 5/2006.
2. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle ordinanze sindacali in materia di commercio su area pubblica.
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio su area pubblica:
 - a) in assenza di autorizzazione;
 - b) fuori dell'area autorizzata o per una superficie maggiore di quella autorizzata;
 - c) in assenza di nulla osta delle autorità marittime nelle aree demaniali marittime;

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 (duemilacinquecento) a euro 15.000 (quindicimila) ai sensi degli articoli 15 e 18 della L. R.

18/05/2006, n. 5, nonché le eventuali sanzioni accessorie, qualora applicabili, compresa la confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

4. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati;
5. per tutte le altre ipotesi di violazione vigono le sanzioni determinate dai rispettivi Regolamenti comunali di Polizia Locale e Tributi.
6. oltre la sanzione pecuniaria, per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento è previsto l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

ARTICOLO 47 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia commerciali, di igiene, di sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme di contrasto con le disposizioni regolamentari.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio on line del Comune unitamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
4. Al regolamento sarà data la più ampia diffusione provvedendo alla sua pubblicazione nel Sito Ufficiale del Comune e con altri sistemi di comunicazione ritenuti idonei.
5. Si provvederà a trasmettere copia del presente regolamento al Garante della Concorrenza e del Mercato.